

REGOLAMENTO (CE) N. 1099/96 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e le modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 585/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 7,

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 ha aperto negli allegati I e da III a X contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari rispettivamente della Turchia, della Giordania, del Marocco, di Cipro, dell'Egitto, della Tunisia, dell'Algeria, di Malta e della Cisgiordania e della Striscia di Gaza;

considerando che, poiché alcuni di tali contingenti tariffari comunitari scadono il 30 giugno 1996 e tenuto conto delle modifiche della nomenclatura combinata e dei codici TARIC, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 per consentire la prosecuzione delle esportazioni da parte dei paesi mediterranei dei prodotti in questione in regime preferenziale, come è previsto dei vari accordi;

considerando che il regolamento (CE) n. 3192/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari di Cipro⁽³⁾, ha modificato due contingenti tariffari comunitari e aggiunto un nuovo contingente tariffario comunitario annuale per le uve preparate;

considerando che il regolamento (CE) n. 1571/95 della Commissione, del 30 giugno 1995, recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 2027/94 che fissa i prezzi di riferimento validi per la campagna 1994/1995 nel settore vitivinicolo, (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti nel settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988, (CEE) n. 1393/76 che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi, (CEE) n.

701/84, che fissa le tasse di compensazione nel settore vitivinicolo e (CEE) n. 333/88, relativo alla non riscossione di una tassa di compensazione all'importazione di taluni vini originari e in provenienza da taluni paesi terzi⁽⁴⁾, ha soppresso i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti vitivinicoli a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che il regolamento (CE) n. 539/96 del Consiglio⁽⁵⁾ ha esteso l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio⁽⁶⁾ ai prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza e per evitare delle modifiche al regolamento (CE) n. 1981/94 ogniquale volta ci sia un'estensione ad un altro paese beneficiario di contingenti tariffari relativi ai fiori e ai boccioli di fiori recisi, è necessario cancellare, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1981/94, i riferimenti a paesi specifici;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere formulato dal comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificato come segue:

- 1) nel titolo e nell'articolo 1 le parole «dei Territori occupati» vanno sostituite con «di Cisgiordania e della Striscia di Gaza»;
- 2) all'articolo 2 il paragrafo 1 sul rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento va soppresso. I paragrafi 2, 3 e 4 vanno enumerati rispettivamente 1, 2 e 3;
- 3) all'articolo 3 il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«La concessione del beneficio di contingenti tariffari relativi ai fiori e boccioli di fiori recisi può essere interrotta, per le rose a fiore grande e piccolo e per i garofani uniflori e multiflori, se a livello comunitario si constata l'inosservanza delle condizioni in materia di prezzi di cui al regolamento (CEE) n. 4088/87.»;

- 4) gli allegati I e da III a X vanno sostituiti rispettivamente dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 8.⁽³⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 50.⁽⁵⁾ GU n. L 79 del 29. 3. 1996, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.